CODICE ETICO ANC

(Associazione Nazionale Commercialisti)

Art. 1 – Premessa e Finalità Statutarie

L'ANC Associazione Nazionale Commercialisti (di seguito Associazione), con sede in Roma, agisce in base ai principi di democraticità espressa dalla partecipazione degli Organismi Aderenti (OO.AA.).

Il presente Codice Etico definisce i valori, i principi e le regole di condotta cui si uniformano l'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e gli Organismi Aderenti (OO.AA.) territoriali.

Gli OO.AA. portano il presente Codice a conoscenza dei propri iscritti all'atto dell'iscrizione o del rinnovo e ne recepiscono i contenuti nel proprio ordinamento interno, ai sensi dell'art. 2.

Il presente testo costituisce formale specificazione e criterio di attuazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità derivanti dal vincolo associativo, ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare previsto dallo Statuto Nazionale, ponendosi come quadro di indirizzo e orientamento generale rispetto ad eventuali codici etici degli OO.AA. locali.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a. rappresentare e tutelare gli interessi dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (la Categoria);
b. favorire iniziative sindacali, professionali e di servizio inerenti la Categoria;
c. contribuire alla sempre maggiore affermazione della Categoria;
d. perseguire la costante crescita culturale della Categoria;
e. promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale;
f. assumere iniziative nel campo legislativo e culturale d'interesse per la Categoria, anche a mezzo stampa, mezzi telematici e social media;
g. designare o nominare propri rappresentanti all'interno delle istituzioni;
h. promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti;
i. promuovere e sottoscrivere convenzioni a favore degli iscritti;
j. intervenire come amichevole compositore nelle divergenze tra OO.AA.;
k. promuovere la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio;
l. assumere i contenuti del codice deontologico della Categoria, promuovendone la costante osservanza.

Art. 2 – Adozione ed Efficacia

Il presente Codice costituisce presupposto essenziale per il mantenimento del rapporto associativo tra l'ANC Nazionale, gli OO.AA. e gli Organi dell'Associazione.

L'adesione all'ANC Nazionale comporta per l'O.A. l'obbligo di recepire le presenti norme nel proprio ordinamento interno.

L'O.A. promuove e favorisce il rispetto del presente Codice presso la propria base associativa e risponde della mancata vigilanza o tolleranza di condotte contrarie ad esso.
I Presidenti e i direttivi degli organismi territoriali adottano le misure ragionevolmente esigibili per favorire l'osservanza del presente Codice Etico tra i propri iscritti.

Non sussiste in capo agli Organismi Territoriali aderenti alcuna responsabilità oggettiva o onere di vigilanza preventiva e costante sulle condotte private o digitali dei singoli associati.

Il presente Codice è vincolante per gli organi dell'Associazione e per gli OO.AA. Gli iscritti vi sono tenuti nei termini del recepimento nell'ordinamento interno dell'O.A. di appartenenza; altresì vi sono tenuti i soggetti terzi che ne accettino espressamente i contenuti all'atto di contratti o incarichi, senza che ciò estenda ad essi il sistema disciplinare di cui all'art. 21 dello Statuto.

Art. 3 – Principi Ispiratori e Finalità

La finalità del Codice è assicurare una corretta vita associativa e salvaguardare l'immagine dell'ANC. Ogni relazione si fonda sui principi di fiducia, integrità, lealtà, correttezza, onestà, imparzialità, riservatezza, solidarietà, trasparenza e spirito di associazione.

L'Associazione e i componenti dei suoi organi ripudiano fermamente ogni forma di corruzione, clientelismo, favoritismo o condotta contraria alla legalità e alla trasparenza nelle relazioni professionali e istituzionali.

Art. 4 – Ambito di Applicazione e Diffusione

L'Associazione si impegna alla diffusione del presente Codice e al monitoraggio della sua osservanza.

Le violazioni comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 21 dello Statuto Nazionale, fermo restando che la responsabilità disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni ricadono direttamente sul singolo iscritto che contravviene alle norme del presente Codice, secondo l'ordinamento interno dell'O.A. di appartenenza, salvo la spontanea collaborazione dell'O.A. nel segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 5 – Vincolo di Lealtà e Coerenza Associativa

L'adesione all'ANC comporta l'assunzione di un impegno fiduciario, trasparente e leale.

È garantito il pluralismo delle idee e il libero dibattito interno in tutte le sedi associative.

Il diritto al dissenso è sempre garantito agli OO.AA. e ai loro esponenti, i quali possono manifestarlo nelle apposite sedi assembleari e congressuali. Tuttavia, all'esito del confronto democratico, tutti gli Organismi territoriali aderenti e i loro esponenti sono tenuti al rispetto e alla leale esecuzione delle delibere legittimamente assunte dagli organi dirigenti nazionali, adottate in coerenza e in attuazione delle linee programmatiche e degli indirizzi deliberati dal Congresso nazionale e dall'Assemblea degli Organismi Aderenti.

L'O.A. si impegna affinché i propri iscritti sostengano con coerenza le linee programmatiche e le posizioni politico-sindacali deliberate dagli organi statutari.

È preclusa ogni forma di strumentalismo ideologico o politico, nonché condotte, di singoli o in aggregazione, finalizzate a pregiudicare l'unità, l'efficacia dell'azione sindacale e l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi di vertice.

Resta ferma la piena autonomia degli OO.AA. territoriali nella gestione delle relazioni istituzionali locali con i Consigli degli Ordini territoriali (ODCEC) e con le altre rappresentanze territoriali, che possono essere condotte in piena libertà nell'interesse degli iscritti locali, purché non in aperto contrasto o con finalità strumentalmente contrarie alle linee e agli indirizzi del vertice nazionale.

Art. 6 – Integrità Morale e Reputazione Professionale

L'O.A. promuove presso i propri iscritti una condotta civile e professionale caratterizzata dalla massima rettitudine. L'irreprensibilità sul piano etico costituisce il pilastro dell'identità dell'Associazione, che per il tramite dei propri iscritti deve fungere da esempio di probità e correttezza nella società e nelle istituzioni.

Art. 7 – Presidio della Legalità e Incompatibilità Etica

L'appartenenza all'Associazione degli OO.AA., di coloro che ne hanno la gestione e la rappresentanza e dei componenti degli organi dell'Associazione è incompatibile con condotte gravemente contrarie ai principi di legalità e alla deontologia professionale. Per condotte contrarie ai principi di legalità si intendono le violazioni, accertate con provvedimento definitivo, dell'ordinamento giuridico generale e delle norme deontologiche previste dal Codice della categoria professionale.

L'ANC vigila, secondo le procedure previste dall'Art. 21 dello Statuto e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a giudizio definitivo, affinché la propria compagine sia composta da presidi attivi del diritto.

Art. 8 – Riservatezza Associativa e Tutela delle Strategie

L'O.A. assicura il vincolo di riservatezza assoluto in merito a discussioni interne, bozze di documenti e strategie sindacali non pubbliche. La condivisione non autorizzata di tali contenuti, anche da parte dei singoli iscritti, è configurata come grave violazione dell'obbligo di lealtà in capo all'Organismo Aderente.

Art. 9 – Rispetto dell'Unità e della Gerarchia Associativa

L'appartenenza all'ANC impone il vincolo di solidarietà e contribuzione. In particolare gli OO.AA:

a. Sono tenuti a rispettare le decisioni degli organi nazionali garantendo coesione;

b. Hanno il divieto di porre in essere atti volti a creare divisioni o correnti lesive;

c. Hanno il divieto di porre in essere atti di destabilizzazione organizzativa, di aperto contrasto pubblico con le posizioni istituzionali assunte dall'Associazione e di promuovere azioni volte a indurre il recesso o il mancato tesseramento degli iscritti; tali atti costituiscono illecito disciplinare ai fini del presente codice;

d. Non possono sottrarre risorse economiche alla Associazione Nazionale Commercialisti, né manipolare i dati numerici degli iscritti, in quanto atti diretti a minare l'esistenza stessa dell'Associazione e punibili ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto Nazionale.

L'inosservanza dei suddetti doveri comporta l'avvio delle procedure di sanzione o esclusione dell'O.A. inadempiente.

Art. 10 – Responsabilità Digitale e Social Media

Gli iscritti sono personalmente responsabili delle dichiarazioni rese a mezzo stampa o sui canali digitali che ledano l'onore, il decoro o l'unità dell'Associazione. Laddove gli organi nazionali rilevino comportamenti digitali manifestamente lesivi della reputazione dell'ANC, ne danno formale segnalazione all'Associazione locale di appartenenza dell'iscritto, la quale è tenuta ad attivare tempestivamente i procedimenti di verifica e i provvedimenti conseguenti.

L'O.A., laddove riceva segnalazioni o rilevi comportamenti sui social media manifestatamente lesivi della reputazione della Categoria o in contrasto con le posizioni ufficiali del sindacato, attiva tempestivamente le verifiche di competenza e ne informa il Consiglio Direttivo nazionale, fermo restando che gli iscritti sono tenuti a utilizzare i social media con equilibrio e decoro, astenendosi da commenti denigratori o attacchi personali.

L'O.A. vigila affinché i propri iscritti utilizzino i social media con equilibrio e decoro, astenendosi da commenti denigratori o attacchi personali che possano ledere la reputazione della Categoria o contrastare con le posizioni ufficiali del sindacato.

La tolleranza da parte dell'O.A. di condotte lesive dell'immagine nazionale è configurata come violazione del dovere di lealtà.

Art. 11 – Rapporti con le Istituzioni e Stile di Rappresentanza

Nei rapporti con le Istituzioni, chi opera in nome e per conto dell'ANC agisce con fermezza e dignità, mantenendo uno stile autorevole e rispettoso dei ruoli, evitando personalismi e agendo secondo le deleghe ricevute dagli organi associativi competenti, fermo restando il rispetto della politica e dell'autonomia operativa locale esercitata dagli OO.AA. sul proprio territorio.

Art. 12 – Fermezza e Appartenenza

L'ANC rifiuta logiche di convenienza del momento, impegnandosi a difendere l'autonomia del sindacato da ogni condizionamento esterno.

Art. 13 – Provvedimenti Sanzionatori

L'inosservanza dei principi del presente Codice costituisce grave infrazione etica.

Tale condotta configura, ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto Nazionale, "grave inosservanza delle norme statutarie", della quale il presente Codice costituisce parte integrante sotto il profilo del criterio interpretativo e della tipizzazione delle infrazioni.

Il procedimento disciplinare, l'organo competente e le relative sanzioni applicabili restano interamente regolati dal medesimo Articolo 21 dello Statuto Nazionale, e comporta l'avvio delle procedure di sanzione o esclusione, ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto dell'Associazione, da esperirsi nei confronti degli Organismi Aderenti e dei componenti, effettivi e supplenti, degli organi sociali nazionali.